





---

devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; - principio di «limitazione della conservazione»);

- ✓ I dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (principio di «integrità e riservatezza» - i dati devono essere trattati in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali);
- ✓ La nomina alle persone autorizzate (ex incaricati) possono essere effettuate anche "oralmente";
- ✓ Nel contesto emergenziale in atto, fermo restando il principio secondo il quale, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, l'informativa può essere fornita successivamente alla prestazione sanitaria, i soggetti di cui sopra possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del RGPD o fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione;
- ✓ In ogni caso, al termine dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui sopra sono tenuti ad adottare misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si evince che resta, ad ogni modo, vigente l'obbligo per i Titolari del trattamento di garantire la tutela e la protezione dei dati personali nonché di adottare adeguate misure di sicurezza.

Il Decreto Legge in oggetto prevede esclusivamente che, con riferimento a quanto connesso alla gestione dell'emergenza e non ad altri settori, alcuni adempimenti formali e le limitazioni alla circolazione delle informazioni sono stati momentaneamente sospesi.

Corre, inoltre, l'obbligo di ricordare che l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con propria circolare del 02.03.2020, ha invitato i datori di lavoro ad astenersi ad iniziative "fai da te" volte a raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.

A tal fine, si ricorda che resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, il Ministro per la pubblica amministrazione ha recentemente fornito indicazioni operative circa l'obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario titolo presso la P.A. di segnalare all'amministrazione di provenire da un'area a rischio. In tale quadro, il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati; permangono altresì i compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

---

*l'eventuale variazione del rischio "biologico" derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.*

*Pertanto, l'Autorità Garante, accogliendo l'invito delle istituzioni competenti a un necessario coordinamento sul territorio nazionale delle misure in materia di Coronavirus, invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedono la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o proposte dagli organi competenti.*

Nel ricordare che i rispettivi Responsabili Protezione Dati/Data Protection Officer (RPD/DPO) delle AA.SS.LL. ed Enti/Istituti del S.S.R. restano a disposizione per eventuali delucidazioni in merito, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. G. Walter Locatelli

---

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. : P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: [direzione.alisa@regione.liguria.it](mailto:direzione.alisa@regione.liguria.it) PEC: [protocollo@pec.alisa.liguria.it](mailto:protocollo@pec.alisa.liguria.it)